

**REGOLAMENTO (CE) N. 1995/2000 DEL CONSIGLIO  
del 18 settembre 2000**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping per le importazioni originarie della Repubblica slovacca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. DAZI PROVVISORI**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 617/2000 <sup>(2)</sup> (il «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UNA) di cui al codice NC 3102 80 00 e originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e ha accettato, in via provvisoria, l'impegno offerto da un produttore esportatore dell'Algeria.
- (2) Nel medesimo regolamento si è concluso provvisoriamente che non era opportuno istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica slovacca, oggetto della stessa inchiesta, visto che dette importazioni non avevano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

**B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

- (3) Una volta comunicati i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire dazi provvisori sulle importazioni di soluzioni di UNA originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina («comunicazione»), numerose parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.
- (5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e

la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

- (6) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

**C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

- (7) Come si è detto al considerando 8 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame consiste in soluzioni di UNA, un fertilizzante liquido utilizzato nel settore agricolo. Si ritiene che, indipendentemente dal loro tenore di azoto, tutte le soluzioni di UNA abbiano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano pertanto un prodotto unico ai fini della presente inchiesta.
- (8) In considerazione di quanto precede, e poiché nessuna parte interessata ha presentato nuove argomentazioni sulle conclusioni provvisorie della Commissione relative al prodotto in questione e alle considerazioni sul prodotto simile, si confermano i fatti e le conclusioni di cui ai considerando 8 e 9 del regolamento provvisorio.

**D. DUMPING**

**1. Algeria**

*a) Valore normale*

- (9) Il produttore esportatore che ha collaborato ha dichiarato che i suoi costi di produzione non erano stati calcolati correttamente, poiché la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che non erano stati pagati dazi all'importazione per le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame destinato all'esportazione. Detto produttore esportatore ha contestato anche il modo in cui la Commissione aveva determinato il costo del trasporto dalla fabbrica al porto.
- (10) La prima argomentazione, relativa ai dazi all'importazione, è risultata fondata, per cui il valore normale costruito è stato ricalcolato tenendo conto di questo elemento. L'argomentazione relativa ai costi del trasporto è stata invece respinta, non essendo state

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3.